

## REGOLAMENTO (CE) N. 1491/2003 DELLA COMMISSIONE

del 25 agosto 2003

**che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 (Ficodindia dell'Etna, Monte Etna, Colline di Romagna, Pretuziano delle Colline Teramane, Torta del Casar, Manzana de Girona o Poma de Girona)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 4,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, l'Italia ha presentato alla Commissione quattro domande di registrazione come denominazioni di origine per «Ficodindia dell'Etna», «Monte Etna», «Colline di Romagna» e «Pretuziano delle Colline Teramane» e la Spagna ha presentato una domanda di registrazione come denominazione di origine per «Torta del Casar» e una domanda di registrazione come indicazione geografica a per «Manzana de Girona» o «Poma de Girona».
- (2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del summenzionato regolamento, è stato constatato che le domande sono conformi al regolamento, in particolare che comprendono tutti gli elementi di cui all'articolo 4 del medesimo.
- (3) Nessuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92 è stata trasmessa alla Commissione in seguito alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* <sup>(3)</sup> delle sei denominazioni figuranti nell'allegato del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

- (4) Le sei denominazioni hanno pertanto i requisiti per essere iscritte nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» e per essere tutelate sul piano comunitario in quanto denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta.
- (5) L'allegato del presente regolamento completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1428/2003 <sup>(5)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 è completato dalle sei denominazioni figuranti nell'allegato del presente regolamento e tali denominazioni sono iscritte come denominazioni di origine protetta (DOP) e indicazione geografica protetta (IGP) nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» previsto all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU C 275 del 12.11.2002, pag. 11 (Ficodindia dell'Etna).

GU C 281 del 19.11.2002, pag. 5 (Monte Etna).

GU C 286 del 22.11.2002, pag. 10 (Colline di Romagna).

GU C 309 del 12.12.2002, pag. 2 (Pretuziano delle Colline Teramane).

GU C 291 del 26.11.2002, pag. 2 (Torta del Casar).

GU C 316 del 18.12.2002, pag. 14 (Manzana de Girona o Poma de Girona).

<sup>(4)</sup> GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11.

<sup>(5)</sup> GU L 203 del 12.8.2003, pag. 7.